

STATUTO
dell'Associazione culturale "BaldiLibri"
con sede in Vicenza

ARTICOLO 1

- Denominazione - sede - durata -

1.1 È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione culturale denominata: "**BaldiLibri**"

1.2 L'Associazione ha la propria sede legale a Vicenza all'indirizzo che sarà determinato dal Consiglio Direttivo.

1.3 La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta). Essa potrà essere prorogata tacitamente di anno in anno.

ARTICOLO 2

- Ambito di operatività -

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro.

2.2 L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

2.3 L'Associazione può aderire ad associazioni nazionali, europee o internazionali che perseguono scopi compatibili con quelli di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 3

- Scopi dell'Associazione -

3.1 L'Associazione, mediante l'apporto volontario dei suoi membri, assumendo come scopo preminente la promozione della lettura, intende:

- organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti aventi finalità culturali, incontri con scrittrici e scrittori, ed ogni altra iniziativa attinente al raggiungimento dello scopo statutario.

Le iniziative dell'associazione sono aperte anche a terzi.

3.2 L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

3.3 L'Associazione è improntata a principi di solidarietà e non ha scopo di lucro.

3.4 Essa ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3.5 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4

- Soci -

4.1 Chiunque, purché maggiorenne, voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta di ammissione, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale, che è intransmissibile e non rivalutabile, fissata dal Consiglio Direttivo.

4.2 I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

- i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
- i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.

4.4 Solo i soci ordinari e fondatori hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

4.5 I soci ordinari e fondatori hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5

- Perdita dello status di socio -

5.1 I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

5.2 Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

5.3 Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

5.4 L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

5.5 In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione,
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

5.6 I soci che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 6

- Responsabilità -

6.1 Gli associati aderenti sollevano l'associazione e i suoi organi direttivi da ogni responsabilità, anche "in vigilando", per infortuni e danni a persone e cose, causati da loro stessi o dai loro figli minorenni, per inosservanza delle normative e delle disposizioni emanate dagli organi dell'associazione.

ARTICOLO 7

- Organi sociali -

7.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

7.2 Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

ARTICOLO 8

- Assemblea -

8.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

8.2 L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

8.3 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci con ogni mezzo ritenuto utile a raggiungere tale scopo, anche via e-mail o con ogni altro mezzo elettronico e/o informatico, con esclusione di comunicazioni tramite social-network.

8.4 Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da far pervenire con le modalità sopra specificate ai singoli soci almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione con le modalità descritte, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o su delega tutti i soci.

8.5 L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo o almeno 15 associati ne ravvisino l'opportunità.

8.6 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non possono votare.

8.7 Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, su invito del Consiglio Direttivo e senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

8.8 L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

8.9 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

8.10 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.11 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 (tre quarti) dei soci in prima convocazione e del 50% (cinquanta per cento) più uno in seconda convocazione.

8.12 L'Assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie col voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci presenti.

8.13 I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e, con modalità idonee, portati alla conoscenza di tutti i soci, ancorché non intervenuti.

8.14 I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti

ARTICOLO 9 **- Consiglio Direttivo -**

9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

9.2 Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi.

9.3 I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono dichiarati decaduti con delibera consiliare, previa comunicazione agli stessi della procedura; con la stessa delibera il Consiglio provvede a

nominare consigliere il primo dei non eletti alle precedenti elezioni; la delibera è tempestivamente comunicata all'Assemblea dei soci.

9.4 Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

9.5 Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove ammissioni;
- pronunciare la decadenza del socio che non versa la quota associativa;
- deliberare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive; contestualmente, provvedere alla nomina a consigliere del primo dei non eletti;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione.

9.6 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

9.7 Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 (un terzo) dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

9.8 Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 **- Presidente -**

10.1 Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e coordina le attività dell'Associazione.

10.2 In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

ARTICOLO 11 **- Patrimonio dell'Associazione -**

11.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle eventuali eccedenze di bilancio derivanti dalle entrate di contributi associativi e di terzi, da lasciti e donazioni (salvi i limiti di legge di cui agli artt. 600, 786 e 17 cod. civ.), da sovvenzioni di enti pubblici e privati, da proventi delle attività svolte, da beni mobili e immobili acquistati con fondi dell'associazione stessa.

11.2 Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

ARTICOLO 12 **- Bilancio d'esercizio -**

12.1 L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

12.2 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di giugno.

12.3 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di giugno.

12.4 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

ARTICOLO 13
- Collegio dei Revisori dei Conti -

13.1 Il collegio dei Revisori dei Conti, istituito qualora necessario in forza di legge, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimo subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

13.2 I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

ARTICOLO 14
- Controversie -

14.1 Ogni controversia tra gli associati, o tra l'associazione e gli associati in ordine al presente statuto ed alle eventuali modifiche salvi i casi di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, deve essere risolta da un arbitro amichevole compositore, che giudica inappellabilmente e senza formalità procedurali. L'arbitro deve essere designato dalle parti di comune accordo; diversamente dal Presidente del Tribunale di Vicenza su richiesta della parte più diligente.

ARTICOLO 15
- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

15.1 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea convocata con le modalità di cui al precedente art. 7 co. 11.

15.2 L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

ARTICOLO 16
- Disposizioni generali -

16.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

F.TO:

